



Comune di
Crocetta del Montello
Provincia di Treviso


PRG

Piano Regolatore Generale


2007

Adeguamento P.d.A. Del Montello

Elaborato N° **14**



NORMATIVA SPECIFICA PER LA ZONA DEL MONTELLO



Prot. N. CROC0515

Data

Redatto
Verificato

Progettisti:
Urbanista Raffaele Gerometta
Urbanista Daniele Rallo

Consulenti
Agronomo Gino Bolzonello
Geologo Eros Tomio
Naturalista Enrico Romanazzi

Collaboratori
Urbanista Lisa De Gasper
Architetto Jenny Bottega



**ELABORATI MODIFICATI CON
RECEPIMENTO OSSERVAZIONI**

Adottato

Il Segretario

Approvato

Il Sindaco

VENETO PROGETTI S.C.
pianificazione
architettura
urbanistica
infrastrutture
ricerca

sede legale:
S. Vendemiano (TV)
via Treviso, 18
tel. 0438/412433
fax 0438/429000

Titolo I.: DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA VARIANTE AL P.R.G.

1. Le Norme Tecniche di Attuazione di cui al presente elaborato si riferiscono alla zona compresa nel Piano d'Area del Montello indicata come "Ambito collinare del Montello" individuata nelle tavole della Variante di adeguamento al Piano di Area (nel seguito denominata PAM).

ART. 2 – ELABORATI DELLA VARIANTE AL P.R.G.

1. Sono elementi costitutivi della Variante PAM gli elaborati e le tavole di progetto indicate di seguito:

Tavole

Tav. 1	Fragilità	scala 1:5.000
Tav. 2	Valenze storiche-ambientali	scala 1:5.000
Tav. 3	Sistema insediativo e del turismo	scala 1:5.000
Tav. 4	Valenze ecologico-faunistiche	scala 1:5.000

Norme Tecniche di Attuazione

- NTA Normativa specifica per la zona del Montello
- Allegato 1 – Schede dei beni ambientali, architettonici e culturali – Analisi
Schede dei beni ambientali, architettonici e culturali - Progetto
Elementi Puntuali
Alberi monumentali
- Allegato 2 – Schede edifici non più funzionali alla conduzione del fondo
- Allegato 3 – Schede attività produttive in zona impropria
- Allegato 4 – Schede schemi di riqualificazione paesaggistica
- Allegato 5 – Schede attività settore primario
- Allegato 6 – Schede attività ricettivo-turistiche
- Allegato 7 – Schede fabbricati abbandonati
- Allegato 8 – Schede fabbricati residenziali in zona agricola
- Allegato 9 – Piano del Colore
- Allegato 10 – Schede ambiti di particolare pregio paesaggistico

Relazione e verifica del Dimensionamento

Valutazione di incidenza ambientale

2. I beni individuati nell'Allegato 1 alle Norme Tecniche di Attuazione, "Schede dei beni ambientali, architettonici e culturali – Progetto", sono regolamentati nelle N.T.A. del P.R.G. approvato con DGR. n° 3463 del 7.11.2006.

ART. 3 – RAPPORTI CON IL VIGENTE P.R.G.

1. Per quanto non specificato nella presente normativa valgono le N.T.A del P.R.G. approvato con DGR. n° 3463 del 7.11.2006 per quanto applicabili e non in contrasto con le presenti.

Titolo II.: DESTINAZIONI D'USO

ART. 4 – ZONE PER SERVIZI ED ATTREZZATURE

1. INDIVIDUAZIONE

Nella Tav. 3 "Sistema insediativo e del turismo" di progetto della Variante PAM vengono individuate con specifica campitura le zone per servizi ed attrezzature destinate alla realizzazione di opere e di servizi pubblici o di interesse comune. Le zone di cui al presente capo comprendono aree di proprietà pubblica, aree da acquisire alla proprietà pubblica, aree di proprietà privata ma di uso pubblico ed aree che, pur mantenendo un regime dei suoli privato, rivestono un particolare interesse pubblico.

2. DISCIPLINA

Per quanto non specificato nella presente normativa, per le zone per servizi ed attrezzature di cui al precedente comma 1 valgono le N.T.A del P.R.G. approvato con DGR. n° 3463 del 7.11.2006 che definisce la seguente classificazione

- Sa) Aree per l'istruzione;
- Sb) Aree per attrezzature di interesse comune;
- Sc) Aree attrezzature parco per il gioco e lo sport;
- P) Aree per parcheggi.

Gli Enti Pubblici ed i Privati, singoli o associati, possono realizzare direttamente gli interventi per l'attuazione delle opere su aree in proprietà o in diritto di superficie, previo nulla osta preventivo rilasciato dal Comune e deliberato dal Consiglio Comunale nel quale risulti che gli interventi sono compatibili con gli indirizzi generali e con i programmi comunali: le modalità della realizzazione, dell'uso e dell'eventuale trasferimento delle aree e delle opere al Comune sono determinate con apposita convenzione approvata dal Consiglio Comunale nel quale siano definite:

- a) le modalità di esercizio delle aree con destinazione pubblica quali parcheggi, collegamenti pedonali, aree attrezzate a verde, ecc.;
- b) la destinazione d'uso degli edifici e degli impianti con particolare riferimento alla pubblica utilità, o al pubblico interesse della loro gestione;
- c) la durata della convenzione, le modalità di esercizio e le destinazioni d'uso alla sua scadenza, qualora non venga rinnovata;
- d) le garanzie reali o finanziarie.

3. PRESCRIZIONI PARTICOLARI

AREE PER ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE (Sb)

3.1. Istituzioni religione

a) Chiese (9)

- Area della Chiesa di Santa Mama: sono valide le prescrizioni e gli indirizzi contenuti nelle N.T.A del P.R.G. approvato con DGR. n° 3463 del 7.11.2006.
- Sacello votivo delle Betulle: sono valide le prescrizioni e gli indirizzi contenuti nell'Art. 7 delle presenti NTA e quelle del PRG approvato con DGR. n° 3463 del 7.11.2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

b) Centri religiosi e dipendenze (10)

- Centro di cultura e spiritualità Casa del Buon Fanciullo: sono valide le prescrizioni e gli indirizzi contenuti nell'Art. 7 delle presenti NTA e quelle del PRG approvato con DGR. n° 3463 del 7.11.2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

3.2. Istituzioni culturali e associative

a) Sale riunioni, mostre, punti informativi (18)

- Tridimont: sono valide le prescrizioni e gli indirizzi contenuti nelle N.T.A del P.R.G. approvato con DGR. n° 3463 del 7.11.2006 integrate come segue:

- è ammessa la realizzazione, recuperando prioritariamente l'esistente, di un volume da destinare a residenza per un massimo mc 800 ;
 - è ammessa la realizzazione, recuperando prioritariamente l'esistente, di una superficie da destinare laboratorio/mostra per una superficie coperta totale massima di 600 mq;
 - è ammessa la realizzazione, recuperando prioritariamente l'esistente, di una superficie da destinare a mostra ed esposizione per una superficie coperta totale massima di 300 mq
 - sono consentite le seguenti destinazioni d'uso: laboratorio artigianale, mostra, laboratorio didattico, sala conferenze, vendita materiale didattico e prodotti tipici, residenza per il custode;
- Centro di cultura pontello: sono valide le prescrizioni e gli indirizzi contenuti nell'Art. 7 delle presenti NTA e quelle del PRG approvato con DGR. n° 3463 del 7.11.2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

3.3. Istituzioni per lo svago, spettacolo, ecc.

a) Alberghi (25)

- Montello: sono valide le prescrizioni e gli indirizzi contenuti nell'Art. 6 delle presenti NTA e quelle del PRG approvato con DGR. n° 3463 del 7.11.2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
- Castagno: sono valide le prescrizioni e gli indirizzi contenuti nell'Art. 6 delle presenti NTA e quelle del PRG approvato con DGR. n° 3463 del 7.11.2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
- Betulle: sono valide le prescrizioni e gli indirizzi contenuti nell'Art. 6 delle presenti NTA e quelle del PRG approvato con DGR. n° 3463 del 7.11.2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
- Martinelli: sono valide le prescrizioni e gli indirizzi contenuti nell'Art. 6 delle presenti NTA e quelle del PRG approvato con DGR. n° 3463 del 7.11.2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

3.3.bis Servizi Telecomunicazioni

a) Radio e Televisione (55)

- Area per antenne e telecomunicazioni: sono valide le prescrizioni e gli indirizzi contenuti nelle N.T.A del P.R.G. approvato con DGR. n° 3463 del 7.11.2006 ad esclusione di quanto definito nel comma 6 dell'articolo 30.

AREE ATTREZZATURE PARCO PER IL GIOCO E LO SPORT (Sc)

3.4. Aree attrezzature parco per il gioco e lo sport

a) Tiro con l'arco (89)

- Impianto per il tiro con l'arco: sono valide le prescrizioni e gli indirizzi contenuti nelle N.T.A del P.R.G. approvato con DGR. n° 3463 del 7.11.2006 integrate come segue:
 - è ammessa la realizzazione di un fabbricato per la pratica del Tiro con l'Arco al chiuso, nel rispetto dei seguenti parametri:

superficie coperta massima	525 mq
altezza massima	4 m
distanza dalle strade	10 m
distanza dai confini	5 m
distanza dai fabbricati	10 m o in aderenza
 - è ammessa inoltre la realizzazione, in aderenza al fabbricato principale, di una struttura ricettiva atta ad ospitare spogliatoi, servizi igienici e le strutture necessarie alla pratica dell'attività, nel rispetto dei seguenti parametri:

superficie coperta massima	85 mq
altezza massima	3 m

distanza dalle strade	10 m
distanza dai confini	5 m
distanza dai fabbricati	10 m o in aderenza
volume massimo	250 mc

- o dovrà essere realizzato un parcheggio esterno ad uso pubblico di minimo 20 posti auto;
- o dovrà inoltre essere previsto uno spazio scoperto, mantenuto a prato, di circa 5000 mq, per offrire ulteriori spazi a parcheggio in occasione di manifestazioni sportive.

b) Parchi extraurbani (90)

- Area attrezzata per sosta e ristoro in prossimità osservatorio del re: sono valide le prescrizioni e gli indirizzi contenuti nelle N.T.A del P.R.G. approvato con DGR. n° 3463 del 7.11.2006

ART. 5 - ATTIVITÀ PRODUTTIVE IN ZONA IMPROPRIA

1. INDIVIDUAZIONE

A seguito della schedatura contenuta nell'allegato 3 (attività produttive in zona impropria), nelle tavole della Variante PAM sono indicati con apposita simbologia i complessi produttivi, attualmente occupati da attività artigianali, commerciali e di servizio, con tipologie specialistiche non compatibili con la destinazione di zona e con l'intorno.

2. DISCIPLINA

Le attività individuate sono distinte in:

a) non soggette a trasferimento.

Le attività non soggette a trasferimento sono da considerarsi bloccate e la riconversione produttiva, qualora possibile, è disciplinata dalle N.T.A. della Z.T.O. in cui ricade l'attività. Sono inoltre ammessi i seguenti interventi:

- manutenzione ordinaria e straordinaria;
- ampliamento solo per adeguamento dei servizi igienici fino ad un massimo di mq. 15 di superficie netta di pavimento.

Tali interventi non debbono comportare l'aumento della superficie dedicata all'attività produttiva.

b) non soggette a trasferimento con obbligo di convenzionamento.

Le attività soggette a convenzionamento potranno recuperare ed eventualmente ampliare la superficie esistente nel rispetto dei parametri urbanistici previsti al precedente articolo 4. riguardante le "zone per attrezzature di interesse comune".

L'intervento dovrà prevedere il ripristino e la bonifica del territorio ed è subordinato alla preventiva stipula di una convenzione tra il Comune ed i proprietari del manufatto, nella quale si stabiliscono:

1. le modalità di ripristino ambientale e bonifica del terreno su cui insiste l'attività ricadente in zona impropria che dovrà avvenire attraverso la demolizione/ristrutturazione di tutti i manufatti produttivi presenti all'interno dell'ambito di proprietà;
2. l'obbligo di recuperare/costruire il nuovo volume residenziale nell'area di pertinenza;
3. l'impegno del titolare di non trasferire la proprietà per almeno 5 anni.

ART. 6 - ATTIVITÀ RICETTIVE E TURISTICHE

1. Nella Tav. 3 "Sistema insediativo e del turismo" di progetto della Variante PAM vengono individuate con apposita simbologia le attività ristorative e/o ricettive esistenti e di progetto:

- Albergo
- Trattoria, Ristorante
- Agriturismo

2. Le prescrizioni e gli indirizzi su tipi e modalità di intervento sui fabbricati sono contenute nelle Schede normative e di progetto dell'Allegato 6 alla Variante PAM e nell'Art. 4 "zone per attrezzature di interesse comune" per le attività ricomprese nelle zone F. Per quanto non espressamente previsto nella scheda normativa e di progetto sono valide le prescrizioni e gli indirizzi contenuti nelle presenti NTA ed in quelle del PRG approvato con DGR. n° 3463 del 7.11.2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. I dati dimensionali dello stato di fatto riportati nelle schede normative derivano da un rilievo sommario dei fabbricati e hanno la finalità di fornire la consistenza dell'oggetto schedato. Ai fini del progetto saranno da ritenersi validi i dati derivanti dal rilievo effettuato in sede di presentazione del progetto edilizio. In assenza di specifica scheda normativa di riferimento non è consentito nessun intervento se non entro i limiti e le prescrizioni definiti dalle presenti NTA e dalle N.T.A del P.R.G approvato con DGR. n° 3463 del 7.11.2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Rispetto alle schede normative gli interventi attuativi possono prevedere delle modifiche conseguenti alla definizione esecutiva delle strutture e attrezzature previste dalla scheda. Tali modifiche non possono stravolgere i contenuti progettuali e derogare dalle quantità di progetto indicate nella scheda normativa e quanto prescritto al comma 9 del presente articolo riguardante i criteri per l'edificazione.

5. Per le attività puntualmente individuate nella cartografia della Variante PAM alla Tav. 3 "Sistema insediativo e del turismo" di progetto, si stabilisce, fatte salve le diverse prescrizioni contenute nelle schede normative e di progetto dell'Allegato 6 alla Variante PAM, quanto segue:
 - a) gli ampliamenti devono essere eseguiti in aderenza con il fabbricato esistente. Soluzioni diverse andranno opportunamente giustificate e saranno valutate dalla C.E.I.;
 - b) gli ampliamenti potranno avvenire anche su più piani;
 - c) gli eventuali impianti e dispositivi tecnologici nuovi o esistenti dovranno essere opportunamente mascherati preferibilmente mediante la piantumazione di cortine arboree e siepi.
6. Gli interventi riguardanti gli edifici classificati di interesse storico-architettonico sono limitati a quelli previsti nella rispettiva scheda B contenuta nell'allegato 1 alle presenti NTA.
7. I progetti dei singoli interventi dovranno essere studiati in modo da tutelare e sviluppare il verde esistente in osservanza a quanto prescritto nelle NTA del PRG vigente approvato con DGR. n° 3463 del 7.11.2006 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare i progetti dovranno comprendere:
 - a) il rilievo degli alberi e degli arbusti esistenti e la denominazione delle specie, su apposita planimetria, con relativa documentazione fotografica;
 - b) il mantenimento delle piante esistenti o eventualmente la loro sostituzione utilizzando le specie vegetali previste al successivo Art. 13 "Specie vegetali" delle presenti N.T.A..
8. La realizzazione degli interventi riguardanti i nuovi alberghi è subordinata alla predisposizione di un P.U.A ai sensi dell'Art. 19 della LR 11/2004 che preveda la dismissione dell'attività in essere e/o la sua integrazione con l'albergo come definito puntualmente nelle Schede normative e di progetto dell'Allegato 6 alla Variante PAM. Tutti gli interventi riguardanti le attività alberghiere ed extralberghiere sono subordinate alla stipula di una convenzione d'uso tra Amministrazione Comunale e del titolare del permesso di costruire, a carico di quest'ultimo, che determini le prescrizioni tecniche, le modalità e gli oneri degli interventi indicati nelle schede normative e di progetto. La convenzione dovrà inoltre prevedere:
 - il divieto all'insediamento di attività diverse da quelle ricettivo-turistiche prima di 10 anni dalla data di rilascio del certificato di agibilità;
 - il divieto all'insediamento di attività incompatibili con la destinazione di zona anche trascorsi i 10 anni dal rilascio del certificato di agibilità. Qualsiasi cambio di destinazione d'uso sarà comunque soggetto al rilascio di un provvedimento autorizzativo e/o permissorio.Gli obblighi previsti dal presente comma, sono assunti, come già specificato, mediante convenzione da trascriversi, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2643 e seguenti del codice civile, a cura del Comune ed a spese del concessionario.
9. Gli interventi riguardanti le attività ricettive e turistiche devono osservare, fatto salvo quanto previsto nelle Schede normative e di progetto dell'Allegato 6 alla Variante PAM, le seguenti specifiche prescrizioni generali:
 - a) per le attività eno-gastronomiche e di ristorazione indicate come trattoria e agriturismo esistenti, sono ammessi ampliamenti volumetrici sino a 500 mc. con aumento di copertura massimo del 25% della superficie coperta;
 - b) per le attività ricettivo - turistiche, quali agriturismo, gli ampliamenti, se destinati alla formazione di posti letto e adeguamento igienico - sanitario, possono essere elevati fino ad altri 300 mc;
 - c) le superfici di progetto indicate nelle singole schede normative devono intendersi quali massime e si riferiscono alla totalità degli interventi previsti dalla schede normative: nuove costruzioni, ampliamenti e cambi d'uso dei fabbricati esistenti;
 - d) la superficie da destinare a servizi non può essere inferiore a:
 - opere di urbanizzazione primaria: 0,4 mq/mq di superficie lorda di pavimento relativa all'attività stessa, da destinare a parcheggio di uso pubblico, individuate anche in aree contigue a quelle oggetto di intervento purché funzionalmente collegate all'area oggetto di trasformazione;
 - opere di urbanizzazione secondaria; 0,4 mq/mq di superficie lorda di pavimento relativa all'attività stessa;
 - e) la realizzazione dei parcheggi privati e ad uso pubblico dovrà essere condotta con tecniche e materiali che limitino al massimo l'impatto sull'ambiente circostante. Le aree dovranno essere opportunamente alberate prevedendo la messa a dimora di specie arboree autoctone ad alto

fusto, previste al successivo Art. 13 "Specie vegetali" delle presenti N.T.A., nella misura di almeno una pianta ogni 20 mq di superficie a parcheggio e di alberi e siepi lungo il suo perimetro. Le pavimentazioni degli spazi dedicati alla sosta dei veicoli dovranno essere realizzati con materiali permeabili (nido d'ape, misto stabilizzato, ghiaia, pietrame ad opera incerta appoggiato al suolo, etc.). Sono possibili eccezioni a tali disposizioni esclusivamente per dimostrati motivi di sicurezza o di tutela storico-ambientale;

- f) le opere di urbanizzazione dovranno essere adeguate alla nuova destinazione d'uso e quindi comprendere, a totale carico del concessionario, un idoneo sistema di smaltimento e di depurazione delle acque reflue, il collegamento alla rete di distribuzione della energia elettrica o l'eventuale previsione di sistemi alternativi di generazione, un sufficiente approvvigionamento idrico, un'adeguata accessibilità carrabile a seconda della diversa ubicazione del fabbricato. Tali interventi dovranno essere condotti compatibilmente con la salvaguardia, tutela, ripristino e valorizzazione ambientale e paesaggistiche delle risorse storiche e monumentali che caratterizzano gli ambiti stessi.

La realizzazione degli interventi previsti alla precedente lettera a) e b) è subordinata alla dimostrazione dell'esistenza dell'attività alla data di approvazione del Piano di Area del Montello (31.07.2003).

10. L'insediamento di nuove attività extralberghiere (ad eccezione dei B&B e delle attività ricettive in residenze rurali) e alberghiere non contemplate dalla presente Variante PAM dovranno essere oggetto di specifica Variante al PRG che preveda:
- la tipologia dell'attività;
 - i parametri dimensionali di tipo urbanistico e edilizio;
 - le modalità di sistemazione degli spazi pertinenziali;
 - le opere di mitigazione ambientale;
 - l'individuazione delle aree da cedere o vincolare;
 - lo schema di convenzione.
11. Prescrizioni particolari: per alcune attività ricomprese nelle zone F "zone per attrezzature di interesse comune" il titolare del permesso di costruire ha l'obbligo, contestualmente agli interventi edilizi, di:
- Albergo Martinelli: realizzare e mantenere un percorso ciclopedonale ad uso pubblico all'interno del perimetro della scheda - Allegato 6 "Schede Attività ricettivo-turistiche", per il collegamento della strada provinciale n. 77 ai percorsi ciclopedonali previsti dalla Variante PAM in prossimità al Fiume Piave, fino al Canale Castelviero; realizzare e mantenere un parcheggio ad uso pubblico lungo la strada provinciale 77 all'interno del perimetro della scheda - Allegato 6 "Schede Attività ricettivo-turistiche";
 - Albergo Castagno: realizzare un'adeguata accessibilità carrabile o pedonale funzionale all'ubicazione e destinazione del fabbricato destinato all'attività e sistemare la viabilità al fine di garantire il collegamento ciclo-pedonale tra le prese 13 e 14;
 - Albergo Betulle: rifare il manto di copertura stradale e relative pertinenze (cunette, scoli, etc...) nel tratto che collega l'attività ricettiva alla Strada Provinciale n. 77 in direzione ovest;
 - Albergo Montello: realizzare e mantenere un parcheggio ad uso pubblico della capacità minima di 10 posti auto ubicato lungo la strada comunale Via General Vaccari;

ART. 7 – AREE DI RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA

1. Nella Tav. 3 "Sistema insediativo e del turismo" di progetto della Variante PAM e nello specifico Allegato n. 4 vengono individuate con specifica campitura le seguenti aree di riqualificazione paesaggistica
- Centro di cultura Pontello;
 - Sacello votivo Le Betulle;
 - Centro di cultura e spiritualità Casa del Buon Fanciullo.
2. Le prescrizioni e gli indirizzi su tipi e modalità di intervento sui fabbricati sono contenute nelle Schede normative di progetto allegate alla Variante PAM. Per quanto non espressamente previsto nella scheda normativa e di progetto sono valide le prescrizioni e gli indirizzi contenuti nel presente articolo e nelle NTA del PRG approvato con DGR. n° 3463 del 7.11.2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. I dati dimensionali dello stato di fatto riportati nelle schede normative derivano da un rilievo sommario dei fabbricati e hanno la finalità di fornire la consistenza dell'oggetto schedato. Ai fini del progetto saranno da ritenersi validi i dati derivanti dal rilievo effettuato in sede di presentazione del progetto edilizio.
4. Rispetto alle schede normative gli interventi attuativi possono prevedere delle modifiche alla localizzazione dei fabbricati di nuova costruzione, dei parcheggi, delle alberature, conseguenti alla definizione esecutiva delle strutture e attrezzature previste dalla scheda. Tali modifiche non possono stravolgere i contenuti progettuali della scheda normativa e derogare dalle quantità di progetto indicate nel rispetto di quanto prescritto al comma 9, riguardante i criteri per l'edificazione, del presente articolo.
5. Per le aree puntualmente individuate nella cartografia della Variante PAM alla Tav. 3 "Sistema insediativo e del turismo" di progetto e nello specifico Allegato n. 4, si stabilisce, fatte salve le diverse prescrizioni contenute nelle schede normative e di progetto, quanto segue:
 - a) gli ampliamenti dovranno essere eseguiti preferibilmente in aderenza con il fabbricato esistente;
 - b) gli ampliamenti potranno arrivare fino ad un massimo di due piani fuori terra;
 - c) gli eventuali impianti e dispositivi tecnologici nuovi o esistenti dovranno essere opportunamente mascherati preferibilmente mediante la piantumazione di cortine arboree e siepi.
6. Gli interventi riguardanti gli edifici classificati di interesse storico-architettonico sono limitati a quelli previsti nella rispettiva scheda B contenuta nell'allegato 1 alle presenti NTA.
7. I progetti dei singoli interventi dovranno essere studiati in modo da tutelare e sviluppare il verde esistente in osservanza a quanto prescritto nelle NTA del PRG approvato con DGR. n° 3463 del 7.11.2006. In particolare i progetti dovranno comprendere:
 - a) il rilievo degli alberi e degli arbusti esistenti e la denominazione delle specie, su apposita planimetria, con relativa documentazione fotografica;
 - b) il mantenimento delle piante esistenti o eventualmente la loro sostituzione utilizzando le specie vegetali previste al successivo art. 13 (Specie vegetali) delle presenti N.T.A..
8. La realizzazione degli interventi è subordinata alla stipula di una convenzione d'uso tra Amministrazione Comunale e concessionario, a carico di quest'ultimo, che determini le prescrizioni tecniche, le modalità e gli oneri degli interventi indicati nelle schede normative e di progetto. La convenzione dovrà inoltre prevedere:
 - il divieto all'insediamento di attività diverse da quelle prescritte prima di 10 anni dal rilascio del certificato di agibilità;
 - il divieto all'insediamento di attività incompatibili con la destinazione di zona anche trascorsi i 10 anni dal rilascio del certificato di agibilità. Qualsiasi cambio d'uso sarà comunque soggetto al rilascio di un provvedimento autorizzativo e/o concessorio.

Gli obblighi previsti dal presente comma, sono assunti, come già specificato, mediante convenzione da trascrivere, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2643 e seguenti del codice civile, a cura del Comune ed a spese del concessionario.
9. Gli interventi riguardanti le aree puntualmente individuate nella cartografia della Variante PAM alla Tav. 3 "Sistema insediativo e del turismo" di progetto e nello specifico Allegato n. 4, devono osservare le seguenti specifiche prescrizioni:
 - a) Centro di cultura Pontello:
 - le destinazioni d'uso ammissibili sono:
 - o punto informativo;
 - o ristorazione;
 - o foresteria;
 - o ostello;
 - o sede associazioni finalizzate ad attività di interesse generale (sociali, culturali, sportive, ricreative, etc.);
 - gli interventi edilizi possibili sono:
 - o ristrutturazione edilizia fabbricati esistenti;
 - o ampliamento sino ad un massimo del 100% del volume dei fabbricati esistenti ed in aderenza agli stessi nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 9 (Tipologie e caratteristiche costruttive) delle presenti NTA;

- realizzazione di volumi interrati solo se coincidenti con il sedime degli edifici esistenti e/o di progetto;
 - realizzazione di una struttura aperta attrezzata in aderenza ai fabbricati esistenti o di progetto;
 - gli interventi sull'area scoperta sono:
 - mantenimento e salvaguardia del bosco esistenti del tipo a querceto e castagneto misto attraverso idonea gestione forestale del patrimonio boschivo;
 - sostituzione di tutte le essenze esotiche e non autoctone con specie precisate nel successivo art. 13 (Specie vegetali);
 - realizzazione, eventuale, di barriere antiveicolo in legno o con l'infittimento della vegetazione perimetrale;
 - realizzazione di una corte verde, pertinenza, da attrezzare come spazio di servizio ai fabbricati;
 - realizzazione di un parcheggio dimensionato in funzione delle specifiche destinazioni d'uso dei fabbricati;
 - adeguamento viabilità di accesso carrabile e ciclopedonale esistente attraverso l'utilizzo di una pavimentazione differenziata per i diversi usi, carrabile, pedonale, ciclabile ed equitabile;
 - realizzazione di un percorso didattico e ambientale.
- All'interno dell'area di intervento, lungo la strada principale è prevista la realizzazione di un parcheggio avente una profondità massima di m 3,00 con l'utilizzo di materiali drenanti.
- b) Sacello votivo Le Betulle:
- le destinazioni d'uso ammissibili sono:
 - ristorazione;
 - ricettivo;
 - religioso;
 - gli interventi edilizi possibili sono:
 - realizzazione del sacello votivo secondo le tipologie proprie dell'architettura degli edifici di culto e con una dimensione massima di 20 mc;
 - ristrutturazione edilizia fabbricati esistenti;
 - ampliamento dell'attività ricettiva secondo quanto previsto nell'allegato 6 relativo alle attività ricettivo-turistiche;
 - realizzazione di volumi interrati solo se coincidenti con il sedime degli edifici esistenti e/o di progetto;
 - gli interventi sull'area scoperta sono:
 - sistemazione dell'area scoperta di pertinenza del sacello votivo per la sosta e la contemplazione del paesaggio;
 - realizzazione di un parcheggio per un numero massimo di 4 posti auto in prossimità del sacello votivo;
 - realizzazione di un parcheggio per un numero massimo di 30 posti auto in prossimità dell'attività ricettiva soggetto a convenzione urbanistica che ne definisca le modalità di realizzazione e regolamenti l'uso pubblico;
 - realizzazione di un percorso ciclopedonale che collega l'area oggetto di intervento con la strada panoramica ed il Fiume Piave;
- c) Centro di cultura e spiritualità Casa del Buon Fanciullo:
- le destinazioni d'uso ammissibili sono:
 - foresteria;
 - religioso;
 - gli interventi edilizi possibili sono:
 - ristrutturazione edilizia fabbricati esistenti posti ad ovest;
 - demolizione fabbricato esistente posto ad est;
 - nuovo fabbricato con una dimensione massima pari al 45% del volume dei fabbricati esistenti nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 9 (ZTO "E" Tipologie e caratteristiche costruttive) delle presenti NTA;
 - realizzazione di volumi interrati solo se coincidenti con il sedime degli edifici esistenti e/o di progetto;

- o realizzazione di un portico sul lato sud del fabbricato esistente della profondità massima di ml 1,50;
 - gli interventi sull'area scoperta sono:
 - o sostituzione di tutte le essenze esotiche e non autoctone con specie precisate nel successivo art. 13 (Specie vegetali);
 - o realizzazione di un parcheggio per un numero massimo di 15 posti auto mediante pavimentazione di tipo permeabile e idoneo sistema di raccolta e trattamento dei percolati e oli esausti degli autoveicoli in sosta, mascherato da cespugli e vegetazione perimetrale;
 - o adeguamento e riqualificazione viabilità di accesso esistente mediante la piantumazione di un filare alberato con essenze precisate nel successivo art. 13 (Specie vegetali).
10. Valgono inoltre, per tutti gli ambiti di intervento elencati nel precedente comma, le seguenti prescrizioni:
- a) la realizzazione dei parcheggi privati e ad uso pubblico dovrà essere condotta con tecniche e materiali che limitino al massimo l'impatto sull'ambiente circostante. Le aree dovranno essere opportunamente alberate prevedendo la messa a dimora di specie arboree autoctone ad alto fusto, previste al successivo art. 13 (Specie vegetali) delle presenti N.T.A., nella misura di almeno una pianta ogni 20 mq di superficie a parcheggio e di alberi e siepi lungo il suo perimetro. Le pavimentazioni degli spazi dedicati alla sosta dei veicoli dovranno essere realizzati con materiali permeabili (nido d'ape, misto stabilizzato, ghiaia, pietrame ad opera incerta appoggiato al suolo, etc.). Sono possibili eccezioni a tali disposizioni esclusivamente per dimostrati motivi di sicurezza o di tutela storico-ambientale;
 - b) le opere di urbanizzazione dovranno essere adeguate alla nuova destinazione d'uso e quindi comprendere, a totale carico del concessionario, un idoneo sistema di smaltimento e di depurazione delle acque reflue, il collegamento alla rete di distribuzione della energia elettrica o l'eventuale previsione di sistemi alternativi di generazione, un sufficiente approvvigionamento idrico, un'adeguata accessibilità carrabile a seconda della diversa ubicazione del fabbricato. Tali interventi dovranno essere condotti compatibilmente con la salvaguardia, tutela, ripristino e valorizzazione ambientale e paesaggistiche delle risorse storiche e monumentali che caratterizzano gli ambiti stessi.

Art. 8 - Z.T.O. "E" DESTINATE ALL'ATTIVITÀ AGRICOLA: DISCIPLINA GENERALE

1. La zona agricola compresa nella Variante PAM è suddivisa nelle seguenti sottozone:
 - zona E1 caratterizzata dalla prevalenze di aree boscate
 - zona E2.2 caratterizzata dalla prevalenza di aziende agricole a prevalente indirizzo zootecnico;
 - zona E2.3 caratterizzata dalla prevalenza di aziende agricole ad indirizzo misto.
2. Nelle zone agricole sono consentite, fatti salvi gli interventi previsti dalle specifiche schede normative e quanto previsto dalla LR. 11/2004, esclusivamente le seguenti destinazioni d'uso:
 - a) abitazioni per la conduzione del fondo;
 - b) annessi rustici quali: silos, depositi, ricoveri per macchine agricole, costruzioni per la prima trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli;
 - c) allevamenti a carattere civile aziendale non intensivo, ai sensi degli Atti di Indirizzo, lettera d) "edificabilità nelle zone agricole", della L.R. 11/2004, quali stalle, scuderie, ricoveri, porcilaie;
 - d) infrastrutture per la difesa del suolo quali: canali, opere per la difesa o di utilizzazione idraulica e simili, opere di consolidamento del terreno, impianti di modesta consistenza;
 - e) attività agrituristiche ai sensi della vigente normativa regionale.

Sono comunque escluse le attività di cava e di miniera.

3. Per gli allevamenti a carattere civile - aziendale, che possono essere realizzati nelle zone E1 ed E2 devono essere rispettati i seguenti parametri edilizi:
 - distanza dai confini 15,00 ml
 - distanza tra fabbricati 30,00 ml
 - distanza dalle Zone Territoriali Omogenee 100,00 ml
 - ampliamento ammissibile: sino a 1500 mq di superficie di pavimento comprensivi delle superfici oggetto di demolizione e ricostruzione ad esclusione dei volumi tecnici,
 - destinazioni ammissibili legate alla filiera della carne di produzione propria (lavorazione e spaccio)

Possono essere autorizzate recinzioni per le specifiche esigenze dell'allevamento appositamente documentate purché nel rispetto delle indicazioni previste specificatamente al successivo art. 9 punto 8 (ZTO "E" tipologie e caratteristiche costruttive) delle presenti N.T.A.

Tutte le stalle devono essere provviste di concimaia a tenuta stagna e/o vasche di accumulo per la raccolta delle deiezioni, adeguatamente dimensionate e collegate anche direttamente agli allevamenti. Esse dovranno rispettare le seguenti distanze:

- distanza dalle strade 20,00 ml
- distanza da prese d'acqua potabile 200,00 ml
- distanza da cisterne, fontane e doline 50,00 ml
- distanza dai confini 20,00 ml
- distanza tra fabbricati 30,00 ml
- distanza dalle Zone Territoriali Omogenee 100,00 ml

Esclusivamente per le vasche interrato di accumulo per la raccolta delle deiezioni è consentita, in deroga alle norme del Piano di Area del Montello, una distanza dai confini non inferiore ai 5,00 ml previo nulla osta preventivo rilasciato dall'USL

4. Valgono inoltre le seguenti prescrizioni:
 - a) è vietata la realizzazione di nuovi allevamenti zootecnici intensivi nonché la riattivazione di quelli dismessi alla data di adozione del presente piano.
 - b) per gli annessi non più funzionali alla conduzione del fondo agricolo valgono le norme contenute nell'art. 41 delle NTA del PRG approvato con DGR. n° 3463 del 7.11.2006 e gli indirizzi e le prescrizioni contenute nelle specifiche schede normative. La variazione di destinazione d'uso degli annessi non più funzionali alla conduzione del fondo agricolo è ammessa esclusivamente per gli edifici esistenti alla data dell'entrata in vigore del Piano Regolatore Generale, e comunque legittimi e/o legittimati. I dati sulla consistenza edilizia degli annessi riportati nelle schede hanno valore indicativo e dovranno essere definiti negli elaborati di progetto che accompagnano gli interventi edilizi. Si esclude la possibilità di nuova edificazione di annessi agricoli se è stato

concesso il cambio di destinazione. Per gli interventi previsti dalle schede n. XX-2 e -XX-3 è previsto l'obbligo di predisporre preventivamente un P.U.A. ai sensi dell'Art. 19 della LR 11/2004. Gli annessi non funzionali alla conduzione del fondo agricolo sono censiti quali manufatti da tutelare ai sensi degli Artt. 10 e 12 della LR 24/85;

- c) è ammesso il cambio d'uso ed il recupero dei volumi dei fabbricati abbandonati censiti a seguito di presentazione di un progetto redatto secondo le indicazioni delle schede normative, da sottoporre a permesso di costruire, previa verifica della legittimità dei volumi. Per i fabbricati abbandonati sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

- residenziale;
- attività di produzione e commercializzazione di beni dell'artigianato locale;
- attività ricettiva a conduzione familiare bed and breakfast.

È possibile il recupero della volumetria esistente delle superfetazioni e delle pertinenze incompatibili con l'impianto originario, previa demolizione delle stesse, se regolarmente autorizzata e censita come fabbricato abbandonato nell'Allegato 7 alle NTA "Schede Fabbricati Abbandonati". I dati sulla consistenza edilizia degli annessi riportati nelle schede hanno valore indicativo e dovranno essere definiti negli elaborati di progetto che accompagnano gli interventi edilizi. È altresì consentito l'ampliamento di mc. 50 per l'adeguamento igienico-sanitario limitatamente ai casi in cui la volumetria complessiva dell'impianto originario destinato a residenza degli annessi censiti come fabbricati abbandonati all'interno della stessa proprietà, non superi mc 300. Si esclude la possibilità di nuova edificazione di annessi agricoli se è stato concesso il cambio di destinazione. I fabbricati abbandonati sono censiti quali manufatti da tutelare ai sensi degli Artt. 10 e 12 della LR 24/85;

- d) il reimpianto di vigneti, conseguente al rinnovamento colturale o a interventi di riconversione colturale ove possibili, per versanti con pendenze superiori al 25%, va effettuato con tecniche tradizionali di impianto utilizzando pali in legno.

Art. 9 - Z.T.O. "E" TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

1. La costruzione di nuovi edifici, l'ampliamento e la ristrutturazione di quelli esistenti fanno riferimento agli "esempi tipologici" contenuti nelle Schede B degli edifici storici, alle specifiche contenute nell'allegato 9 alle NTA "Piano del Colore" e alle seguenti disposizioni:
2. **POSIZIONE E FORMA DEGLI EDIFICI:**
Le costruzioni devono essere comprese negli aggregati abitativi eventualmente esistenti sul fondo; nel caso di aziende agricole prive di fabbricati o dotate di edifici in posizione tale da non configurare un aggregato abitativo, le nuove costruzioni devono essere ubicate nei punti più vicini ai nuclei o ai centri rurali e comunque rispettando la distanza massima di 50 ml dal fabbricato più vicino.
Gli edifici devono essere del tipo isolato o a schiera, con forma prevalentemente parallelepipedo, avere volumi regolari, assolutamente semplici e allineati lungo l'asse degli edifici già esistenti oppure paralleli od ortogonali ad essa, fatti salvi diversi orientamenti motivati, anche con relazione geotecnica, dal particolare andamento morfologico del terreno interessato all'insediamento.
3. **PORTICI:**
I portici sono disposti prioritariamente a sud, lungo il lato più lungo dell'edificio; sono vietati i portici non in continuità con almeno una falda della copertura principale; sono comunque ammessi porticati anche su lati diversi, purché correttamente orientati in relazione alla tipologia architettonica sono escluse le tettoie e i piccoli tetti a sbalzo.
4. **COPERTURE:**
Sono sconsigliate le coperture piane, nemmeno parziali; normalmente le falde devono essere prevalentemente due, con andamento parallelo all'asse longitudinale del fabbricato e con esclusione di tetti sfalsati; è ammessa la copertura ad una falda per corpi di fabbrica profondi fino a 4,5 metri; il manto di copertura deve essere in coppi e canali di laterizio rosso locale, con pendenza minima del 30% e massima del 45%; gli sporti di gronda non devono superare i 50 centimetri sul lato maggiore del fabbricato e lo sporto laterale non può essere superiore a 10 centimetri. Nelle falde di copertura viene consentita l'apertura di lucernari del tipo "a raso", al fine di consentire il recupero residenziale dei sottotetti, fino al limite del rapporto minimo illuminazione/superficie di pavimento necessario a garantire l'abitabilità e comunque a condizione che la superficie totale di tali aperture non sia superiore al 3%

della superficie della falda interessata. Le grondaie devono essere a sezione circolare in lamiera verniciata nei colori bruno o verde scuro oppure in rame naturale;

5. **MURATURE E RIVESTIMENTI ESTERNI:**

Sono ammesse esclusivamente murature:

- intonacate interamente a faccia vista,
- in pietra,
- in ciottoli di fiume e corsi di laterizi,
- in laterizi tradizionali;

6. **APERTURE E SERRAMENTI:**

Le aperture ed i serramenti devono essere di dimensioni e forma tradizionali e devono rispettare i rapporti tipici tra larghezza e altezza (soluzioni diverse andranno opportunamente giustificate e saranno valutate dalla C.E.I.); sono escluse le finestre sporgenti o ad angolo; sono prescritti serramenti in legno ad anta o a libro (soluzioni diverse andranno opportunamente giustificate e saranno valutate dalla C.E.I.) di colore compreso nelle tonalità tradizionali locali come indicate nell'Allegato 9 alle NTA "Piano del Colore.

POGGIOLI:

Non è consentita la realizzazione di poggioli né di terrazze, così come è vietato ogni altro elemento a sbalzo rispetto al corpo di fabbrica.

7. **DECORAZIONI:**

Non sono ammessi elementi decorativi o di finitura in pietra naturale o artificiale, marmo, legno o metallo, ad eccezione di soglie, gradini e davanzali.

8. **RECINZIONI:**

Le recinzioni sono ammesse esclusivamente all'interno delle aree di pertinenza dei fabbricati individuate nella tav. n. 3 "Sistema insediativo e del turismo" di progetto della Variante PAM e devono essere realizzate con siepe viva, utilizzando solo essenze autoctone o con steccati in legno a maglie larghe di altezza non superiore a ml. 1.50 (rete metallica nera con pali in legno e mascheramento arboreo con siepi vive).

Possono essere consentite delle deroghe a quanto sopra riportato, solo ed esclusivamente nei casi in cui sia opportuno far coincidere i limiti della recinzione con elementi fisici presenti (fossati, siepi, sentieri). Le recinzioni sono ammesse nel rispetto dei seguenti parametri:

- nei tratti fronte strada lungo le prese, non devono superare i 50,00 ml di lunghezza;
- l'area recintabile non deve essere superiore a 3 000 mq.

Possono essere autorizzate recinzioni per le specifiche esigenze degli allevamenti appositamente documentate, diverse da quelle sopra descritte, purché nel rispetto delle seguenti indicazioni:

- l'altezza non deve essere superiore a ml 2.00
- i pali di sostegno devono essere in legno
- dovranno essere esclusi i cordoli e i muri di cinta di qualsiasi genere

il manufatto dovrà comunque garantire la permeabilità alla fauna selvatica terrestre ed essere compatibile con le esigenze di tutela ambientale.

9. **PIANI INTERRATI:**

I piani interrati sono ammessi a condizione che siano completamente posizionati al di sotto del piano campagna e che non implichino la rimodellazione dell'andamento naturale del terreno e localizzati, di norma al di sotto del sedime dell'edificio principale. Sono comunque vietate le rampe di accesso esterne al fabbricato. Per esigenze produttive legate alle attività vitivinicole possono essere realizzati locali interrati anche al di fuori del sedime dell'edificio principale, purché non alterino l'assetto idrogeologico del sottosuolo carsico e i caratteri morfologici e paesaggistici del soprassuolo tipico del Montello.

10. **PERTINENZE SCOPERTE:**

Le pertinenze scoperte devono avere forme regolari ed unitarie; per la loro realizzazione sono vietati gli sbancamenti, i riporti di terreno e le tombinature. E' consentita l'installazione di gazebo, pergolati, privi di qualsiasi elemento di copertura fissa e rigida, aventi dimensione massima di mt. 6,00 x 6,00 (misurata all'esterno degli elementi orizzontali) con le seguenti caratteristiche:

- a) assenza totale di copertura rigida (policarbonato, plexiglas, lastre di qualsiasi materiale, tavolame, ecc.);
- b) sono ammesse esclusivamente le tende mobili, la rete antigraffio, graticci, finalizzate all'ombreggiatura;

- c) assenza di tamponamenti laterali, con esclusione di elementi a servizio di attività di ristorazione e/o ricettiva;
 - d) travetti orizzontali non inclinati, posti a max mt. 2,50 da terra;
 - e) distacco minimo dai confini di proprietà ml. 1,50 misurato all'esterno degli elementi orizzontali.
- Le strutture così realizzate non concorrono alla determinazione di superficie coperta/utile e volume.
E' inoltre possibile l'installazione di manufatti in legno per il terrazzamento di porzioni di terreno aventi una lunghezza massima non superiore a quella del fabbricato e profondità massima di m. 3,5 nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- f) assenza totale di copertura o altri elementi verticali;
 - g) altezza massima da terra m. 0,8;
 - h) assenza di tamponamenti laterali.
11. **COSTRUZIONI PARTICOLARI:**
L'ubicazione e la conformazione architettonica di costruzioni particolari aventi pubblica utilità e modeste dimensioni quali cabine elettriche, centrali di trasformazione e sollevamento, idrovore, serbatoi, tralicci, sono valutate caso per caso, in funzione delle specifiche necessità e nel rispetto dei caratteri ambientali; gli impianti devono disporre di area propria protetta da alberi e non sono considerati ai fini del rispetto degli indici e dei parametri urbanistici.
12. **ANNESI RUSTICI:**
Gli annessi rustici devono rispettare le seguenti indicazioni progettuali:
- a) devono avere forma prevalentemente di parallelepipedo con ben evidenziato il lato lungo rispetto a quello corto con altezza compresa tra 4,50 ml e 6,50 ml e massimo due piani fuori terra;
 - b) non sono ammesse coperture piane, nemmeno parziali; le falde devono essere prevalentemente due, con andamento parallelo all'asse longitudinale del fabbricato e con esclusione di tetti sfalsati; il manto di copertura deve essere in coppi e canali di laterizio rosso locale, con pendenza minima del 30% e massima del 45%, ma in ogni caso uguale a quella del fabbricato a destinazione residenziale di cui l'annesso rustico risulta essere adiacenza;
 - c) gli sporti di gronda non devono superare i 50 centimetri sul lato maggiore del fabbricato e lo sporto laterale non può essere superiore a 10 centimetri;
 - d) le grondaie devono essere a sezione circolare in lamiera verniciata nei colori bruno o verde scuro oppure in rame naturale;
 - e) sono ammesse esclusivamente murature: intonacate interamente a faccia vista, in pietra, in ciottoli di fiume e corsi di laterizi, in laterizi tradizionali;
 - f) gli intonaci devono essere previsti con finitura superficiale tradizionale (con esclusione dei "graffiati", degli intonaci plastici e simili), con colore incorporato ottenuto, nella gamma di tonalità tradizionali locali indicate nell'Allegato 9 alle NTA "Piano del Colore.
 - g) le aperture ed i serramenti devono essere di dimensioni e forma tradizionali e devono rispettare i rapporti tipici tra larghezza e altezza (soluzioni diverse andranno opportunamente giustificate e saranno valutate dalla C.E.I.); sono escluse le finestre sporgenti o ad angolo; sono prescritti serramenti in legno ad anta o a libro (soluzioni diverse andranno opportunamente giustificate e saranno valutate dalla C.E.I.) di colore compreso nelle tonalità tradizionali locali come indicate nell'Allegato 9 alle NTA "Piano del Colore.
 - h) per i poggiosi, le decorazioni e recinzioni nonché per i piani interrati e le pertinenze scoperte, valgono le norme di cui agli specifici punti del presente articolo.
13. **SCIVOLI E RAMPE**
Non sono ammessi scivoli o rampe di accesso a locali interrati.
14. **ALTANE**
Sono manufatti in legno atti al censimento, prelievo e controllo degli ungulati. Le altane devono rispettare le seguenti prescrizioni:
- a) la sussistenza della DIA è subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione ambientale;
 - b) il titolo abilitativo riguardante la realizzazione di Altane è presentabile esclusivamente dai "Selecontrollori" operanti nel territorio abilitati dalla Provincia e in possesso dei documenti di qualifica in corso di validità;
 - c) devono essere realizzate in legno sia nella struttura inferiore di sostegno che nella cabina soprastante e il colore dovrà essere quello del legno del luogo;
 - d) la struttura inferiore non potrà superare i 3.50 ml di altezza misurati dal piano campagna e la cabina potrà avere dimensioni massime di ml 2.00 x 2.00 x 2.00 di altezza;

- e) l'ancoraggio dovrà essere fatto esclusivamente tramite puntoni in legno infissi nel terreno senza opere murarie e sottofondazioni;
- f) la DIA è a carattere provvisorio e dovrà essere rinnovata di anno in anno tramite richiesta scritta;
- g) il manufatto al venir meno del suo scopo ed uso dovrà essere completamente rimosso e dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi a cura e a spese del titolare della DIA a richiesta dell'Amministrazione Comunale senza oneri di sorta per quest'ultima"

Art. 10 - SOTTOZONE AGRICOLE E1, E2

1. FABBRICATI RESIDENZIALI

Nelle zone E1 ed E2 non è ammessa la costruzione di nuovi fabbricati destinati alla residenza fatto salvo quanto previsto dall'art. 44 della L.R. n. 11/2004.

Per i fabbricati residenziali (collocati in ambiti caratterizzati da una frammentazione fondiaria ai sensi dell'art. 43 della LR 11/2004) esistenti alla data di adozione del presente Piano e compresi all'interno delle "pertinenze edifici in zona agricola" nella tavola n. 3 "sistema insediativo e del turismo" della Variante PAM e individuati puntualmente nell'allegato 8 "Schede fabbricati residenziali in zona agricola" sono consentiti gli ampliamenti fino ad un massimo di mc 800 e comunque non superiori al 100% del volume esistente a condizione che:

- a) siano esistenti e resi agibili prima della data di entrata in vigore della L.R. 24/85;
- b) non abbiano già effettuato ampliamenti ai sensi della L.R. 24/85;
- c) non siano individuati quali edifici di valore architettonico ed ambientale con grado di protezione 6°, 5°, 4° e 3° ai sensi dell'art. 46 e successivi delle NTA del PRG approvato con DGR. n° 3463 del 7.11.2006
- d) non siano schedati dalla Variante PAM quali "Edifici non più funzionali alla conduzione del fondo (Allegato 2) e "Fabbricati abbandonati" (Allegato 7).

Per i fabbricati residenziali esistenti alla data di adozione del presente Piano sono consentiti solamente gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento.

Entro la distanza di 30 ml dagli allevamenti a carattere civile-aziendale non si ammette l'ampliamento delle destinazioni diverse dall'annesso rustico (residenziali turistiche, ricettive, ecc.) che sopravanzino verso gli allevamenti stessi.

2. ANNESSI RUSTICI

I requisiti e le modalità per l'ampliamento o la nuova costruzione di annessi rustici sono quelli definiti dall'art. 44 della LR. 11/2004.

3. ALLEVAMENTI

Nella tav. n. 3 "Sistema insediativo e del turismo" di progetto della Variante PAM vengono individuati con apposita simbologia gli allevamenti esistenti.

Le prescrizioni e gli indirizzi su tipi e modalità di intervento sui fabbricati sono contenute nell'Allegato 5 "Schede attività settore primario" allegate alla Variante PAM. Per quanto non espressamente previsto nella scheda normativa e di progetto sono valide le prescrizioni e gli indirizzi contenuti nel presente articolo e nelle NTA del PRG approvato con DGR. n° 3463 del 7.11.2006.

La realizzazione degli interventi è subordinata, oltre al rispetto di quanto prescritto nell'art. 8 (ZTO "E" destinate all'attività agricola: disciplina generale) delle presenti NTA, alla stipula di una convenzione d'uso tra Amministrazione Comunale e concessionario, a carico di quest'ultimo, che determini le prescrizioni tecniche, le modalità e gli oneri degli interventi indicati nelle schede normative e di progetto. La convenzione dovrà inoltre prevedere:

- il divieto all'insediamento di attività diverse da quelle di allevamento prima di 10 anni dal rilascio del certificato di agibilità;
- il divieto all'insediamento di attività incompatibili con la destinazione di zona anche trascorsi i 10 anni dal rilascio del certificato di agibilità. Qualsiasi cambio d'uso sarà comunque soggetto al rilascio di un provvedimento autorizzativo e/o concessorio.

La realizzazione degli interventi riguardanti gli allevamenti è condizionata alla verifica del nesso funzionale con il fondo agricolo definito dai seguenti requisiti:

- a) utilizzo, in termini di rapporto di copertura dei fabbricati ad uso allevamento, della superficie del relativo corpo aziendale;
- b) verifica della capacità teorica del fondo agricolo di coprire quota parte delle necessità foraggiere degli animali;
- c) esigenza di ottimizzare lo stoccaggio, il trattamento e la distribuzione delle deiezioni anche su suoli non direttamente in conduzione dell'azienda, al fine di evitare impatti negativi sull'ambiente.

Le opere di urbanizzazione dovranno essere adeguate alla nuova destinazione d'uso e quindi comprendere, a totale carico del concessionario,

- un idoneo sistema di smaltimento e di depurazione delle acque reflue,
- il collegamento alla rete di distribuzione della energia elettrica o l'eventuale previsione di sistemi alternativi di generazione,
- un sufficiente approvvigionamento idrico,
- un'adeguata accessibilità carrabile a seconda della diversa ubicazione del fabbricato.

Tali interventi dovranno essere condotti compatibilmente con la salvaguardia, tutela, ripristino e valorizzazione ambientale e paesaggistiche delle risorse storiche e monumentali che caratterizzano gli ambiti stessi.

La realizzazione degli interventi riguardanti gli allevamenti è condizionata al rispetto delle ulteriori seguenti prescrizioni:

- a) è vietata la produzione di liquami;
- b) è ammessa la produzione del colaticcio di concimaia;
- c) è ammessa la copertura di tutte le concimaie onde evitare il ruscellamento di acqua meteorica a contatto con le deiezioni e la relativa produzione di effluenti organici;
- d) è obbligatorio, per la stabulazione all'aperto, prevedere ampie superfici onde non venga intaccato il cotico erboso (secondo normativa CE);
- e) è obbligatorio, nella gestione delle deiezioni, attuare il Codice di Buona Pratica Agricola (Dir. 676/91/CE) onde evitare ruscellamenti o intasamenti dello strato attivo.

Dal punto di vista tecnico-amministrativo è obbligatorio:

- a) redigere un elaborato tecnico-agronomico per la gestione delle deiezioni. Per la distribuzione agronomica si dovranno indicare i fondi destinati a ricevere le deiezioni animali limitrofi o contermini al fondo con relative valutazioni dei singoli carichi di concimazione;
- b) sottoporre a valutazione di compatibilità ambientale gli interventi previsti.

4. ALTRE PRESCRIZIONI

Nelle zone E1 ed E2 valgono le seguenti ulteriori prescrizioni:

- a) la creazione di nuovi accessi dalla viabilità privata è consentita esclusivamente nel caso di riscontrate necessità al fine di una razionale organizzazione del fondo; sono invece vietati i nuovi accessi dalla viabilità pubblica ad eccezione di quelli indispensabili per la conduzione del fondo;
- b) devono essere salvaguardati i filari alberati esistenti, i fossi di scolo e di canali irrigui e sono ammesse solo le tombinature strettamente necessarie all'accesso dei fondi rustici;
- c) gli ampliamenti devono comunque comporsi armonicamente con le preesistenze affinché l'edificio risultante, considerato nella sua globalità appaia organicamente definito.

ART. 11 – INFRASTRUTTURE DELLA MOBILITA' E PERCORSI TEMATICI

1. In fregio alle infrastrutture e percorsi tematici indicati nel presente articolo è vietata l'installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, ad esclusione delle tabelle di indicazione stradale e turistica, eventualmente rilocalizzando gli elementi detrattori che possano occludere i coni di visuale verso il Colle.
2. La pavimentazione e la asfaltatura delle strade è consentita secondo i seguenti criteri:
 - salvaguardia del tracciato esistente,
 - controllo del ruscellamento delle acque per evitare fenomeni di dissesto idrogeologico
 - tutela degli elementi arborei e/o arbustivi di pregio.
 - diversificazione delle pavimentazioni in funzione della classificazione del percorso.
3. La realizzazione dei parcheggi scambiatori deve garantire idonee sistemazioni a verde di mitigazione degli impatti visivi attraverso la piantumazione di almeno una pianta ad alto fusto ogni venti metri quadri. La pavimentazione dei parcheggi scambiatori deve essere comunque realizzata con materiali permeabili.

4. In fregio ai sentieri naturalistici, ai percorsi della Grande Guerra, è prevista una fascia di rispetto inedificabile non inferiore ml. 10 misurata dall'asse del tracciato.
5. Dai con visuali vige una fascia di rispetto inedificabile avente raggio di metri 40 dal centro dell'elemento cartografato.

ART. 12 – VINCOLI E FASCE DI RISPETTO

1. Sono sottoposti a vincoli di tutela le parti di territorio soggette a dissesto idrogeologico, le aree boscate o destinate al rimboschimento, le zone umide e quelle particolarmente interessanti sotto l'aspetto ambientale paesaggistico. Nella tav. n. 1 "Fragilità" di progetto della Variante PAM sono individuate con apposita grafia:
 - 1.1. zona di tutela dei corsi d'acqua: all'interno dell'Ambito Collinare del Montello viene definita una fascia di rispetto inedificabile di ml. 10 dal limite demaniale. Sono comunque ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo. Per gli edifici residenziali ricadenti interamente all'interno delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua è ammesso, per una sola volta, l'ampliamento fino a 150 mc., finalizzato all'adeguamento igienico-sanitario, qualora non venga superato complessivamente il volume di 600 mc e le distanze di cui al presente comma. Rispetto agli allineamenti esistenti tale ampliamento non può comunque sopravanzare verso il corso d'acqua.
 - 1.2. terreni a forte pendenza: in questi ambiti sono vietati interventi di ampliamento e nuova edificazione. Per gli edifici ricadenti nel loro interno sono consentiti, in base alle specifiche destinazioni di zona, esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e, se finalizzati all'adeguamento alle norme sismiche di sicurezza, gli interventi di restauro e risanamento conservativo, sulla scorta delle apposite perizie geotecniche puntuali, di cui all'art. 17 (Attività edilizia) delle presenti N.T.A.. E' vietato procedere a movimenti di terra, alterazione dei manti erbosi, abbattimento di alberature, apertura di strade carrabili, fatta eccezione per le sottoindicate categorie previa autorizzazione del Servizi Forestali Regionali:
 - opere funzionali alla difesa del suolo;
 - opere di ordinaria coltivazione e miglioramento del bosco;
 - manutenzione o ripristino di piste forestali;
 - 1.3. ambiti ad elevato carsismo superficiale con pendenze inferiori al 20%: in queste aree ad esclusione degli elementi di cui ai successivi punti 1.5 e 1.6 sono ammessi
 - a) gli interventi di nuova edificazione, di ampliamento, di ristrutturazione totale, e di sostituzione edilizia così come definiti al precedente articolo 3 del DPR 380/2001, possono essere realizzati previa valutazione d'incidenza ambientale, che valuti il possibile impatto sugli habitat e sulle specie di interesse Comunitario e indagine geotecnica che valuti:
 - le caratteristiche geotecniche del terreno e la risposta sismica locale;
 - la collocazione dell'opera rispetto agli aspetti carsici dell'area;
 - il tipo di scarico più adatto alla situazione locale;
 - le modalità di eventuali movimenti di terra.
 - b) I movimenti di terra, ad eccezione di quelli relativi alle ordinarie pratiche agricole, dovranno essere autorizzati, dal Servizio Forestale Regionale, ai sensi della L.R. 52/78, anche se legati a sistemazioni agrarie. Sono autorizzati dal Comune i movimenti di terreno per la realizzazione di iniziative edilizie ai sensi della L.R. 25/87 e secondo quanto previsto dalle "prescrizioni di massima e di polizia forestale". La relativa domanda dovrà essere accompagnata dal progetto, dalla valutazione d'incidenza ambientale e dalla relazione geologica geotecnica con riferimento alle analisi di cui al Decreto Ministeriale 11 marzo 1988 "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione".
L'autorizzazione dovrà tenere in particolare cura ed attenzione la salvaguardia del sistema idrogeologico profondo, della morfologia naturale carsica e della stabilità dei versanti.
 - 1.4. ambiti ad elevato carsismo superficiale con pendenze superiore al 20%: in queste aree ad esclusione degli elementi di cui ai successivi punti 1.5 e 1.6:

- a) non sono consentiti interventi di nuova edificazione. Sono ammessi comunque interventi di ampliamento dei fabbricati esistenti, previa apposita, valutazione d'incidenza ambientale e perizia geotecnica di cui al precedente punto 1.3;
 - b) non sono consentiti movimenti di terra. Sono consentiti gli interventi di miglioramento fondiario o di movimento terra strettamente pertinenti all'attività agricola con i seguenti limiti:
 - fino alla profondità di 80 cm, per lo scasso in trincea, (con le trincee poste lungo le linee di livello) per la messa a dimora di arboreti;
 - fino ad una profondità di 50 cm e comunque su terreni con pendenza media inferiore al 15%, per gli spianamenti con spostamento di terreno, nell'ambito della stessa azienda agricola; Sono comunque consentiti tutti gli interventi funzionali alla difesa del suolo e di coltivazione e miglioramento dei boschi previa autorizzazione dei Servizi Forestali Regionali.
- 1.5. orli di scarpata di erosione e solchi di erosione: sono definite fasce di rispetto inedificabili pari all'altezza delle scarpate o del solco. Gli interventi sull'edificato esistente devono essere finalizzati al restauro e consolidamento delle strutture edilizie compatibilmente con gli obiettivi e gli interventi di difesa idrogeologica per la stabilità delle scarpate. All'interno dei bacini erosivi e delle nicchie di distacco di frana e per 20 m. dal margine superiore delle stesse sono possibili solo interventi di difesa e consolidamento dei versanti e di rimboschimento. Le opere di difesa e consolidamento devono essere realizzate per quanto possibile con metodi e tecniche di ingegneria naturalistica coerenti con le finalità di tutela e riqualificazione paesaggistico – ambientale;
- 1.6. doline e doline complesse: all'interno delle doline (anche se non riportate in cartografia) e delle doline complesse sono vietati l'edificazione, l'alterazione della morfologia, i movimenti di terreno ed il deposito di materiali non derivanti dalle consuete pratiche colturali; in corrispondenza delle doline nonché nella fascia di almeno 10 metri dal loro bordo esterno, è vietato lo spargimento di liquami zootecnici e di fanghi; le concimaie devono rispettare la distanza di 20 m. dal limite superiore delle doline.
- 1.7. lame, stagni e sorgenti: vige una fascia di rispetto inedificabile non inferiore a ml 50 dagli stessi. Sono comunque sempre ammessi gli interventi previsti dalla L. 36/1994, dalla LR 5/1998 e successive modifiche e integrazioni, e dal D.M 152/99;
- 1.8. grotte ed ecosistemi di grotta: all'interno degli ambiti di grotta sono vietati: l'occlusione e/o la chiusura totale o parziale degli ingressi, fatti salvi eventuali interventi di interesse scientifico, storico, archeologico, e/o culturale o per pubblica incolumità; l'alterazione morfologica interna ed esterna; la discarica e l'abbandono dei rifiuti; l'asportazione di campioni di rocce e minerali e di emergenze faunistiche e floristiche., fatti salvi eventuali interventi di interesse scientifico, storico, archeologico. In corrispondenza delle grotte indicate e nella fascia di almeno ml 10 dal loro bordo esterno, è vietato lo spargimento di liquami zootecnici e di fanghi. Le concimaie dovranno rispettare la distanza di ml 50 dal limite superiore delle grotte.
- 1.9. vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 30.12.1923 n. 3267: gli interventi di ristrutturazione edilizia, ampliamento e di nuova costruzione ivi ricadenti sono soggetti ad analisi geologica preventiva. Gli interventi consentiti sono quelli ammessi dalla zonizzazione di piano: si richiama il rispetto delle norme di legge in materia. Il perimetro del vincolo idrogeologico potrà essere successivamente modificato recependo i contenuti dal Piano di riordino Forestale redatto ai sensi dell'art. 23 della LR 52/78;
- 1.10. zona golenale: all'interno dell'ambito golenale sono vietati l'edificazione, l'alterazione della morfologia, l'alterazione dei manti erbosi, l'apertura di strade carrabili, i movimenti di terreno ed il deposito di materiali non derivanti dalle consuete pratiche colturali,. Gli interventi consentiti sono quelli riguardanti la realizzazione delle opere attinenti al regime idraulico, alle derivazioni d'acqua, etc. nonché, delle opere necessarie per l'uso usi delle aree quali spazi pubblici o riservati ad attività collettive.
2. Sono fasce di rispetto quelle che hanno lo scopo di proteggere le infrastrutture esistenti o previste dal P.R.G. quali: strade, ferrovie, elettrodotti, cimiteri, serbatoi, gasdotti, sorgenti: in tali fasce l'edificazione avviene nel rispetto della legislazione vigente, delle presenti norme e delle NTA del PRG approvato con DGR. n° 3463 del 7.11.2006; le aree comprese nelle fasce di rispetto sono computabili

ai fini della edificabilità delle aree finitime, secondo i parametri delle stesse. All'interno delle fasce di rispetto, se non diversamente precisato, sono consentiti interventi agricoli non comportanti la realizzazione di manufatti fuori terra, la realizzazione di parcheggi, di strade, di parchi naturali od attrezzati. Nelle tavv. n. 1 "Fragilità" e n. 3 "Sistema insediativo e del turismo" di progetto della Variante PAM sono individuate con apposita grafia:

- 2.1. pozzi destinati ad usi diversi da quello acquedottistico e fontane pubbliche: deve essere garantita una fascia di rispetto inedificabile di m. 10;
 - 2.2. fasce di rispetto stradale: lungo le Prese e le Strade di valore storico - ambientale è vietata l'installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, ad esclusione delle tabelle di indicazione stradale e turistica, eventualmente rilocalizzando gli elementi detrattori che possano occludere i coni di visuale verso il Colle.
3. Nelle more di approvazione del P.A.T o di specifico Piano di Settore valgono le seguenti prescrizioni:
- 3.1. le nuove stazioni radio base per reti di telefonia mobile e in genere gli impianti per teleradiocomunicazioni possono essere installati esclusivamente nelle zone per spazi pubblici e nelle zone per attrezzature di interesse generale, fatta eccezione delle zone per l'istruzione, delle zone per attrezzature sanitarie e delle zone per il volo leggero.
 - 3.2. per gli impianti esistenti, legittimamente installati in virtù di precedenti disposizioni su siti non previsti dalla presente variante, è ammessa la manutenzione ordinaria e gli interventi necessari a mantenere gli impianti efficaci rispetto alle misure di protezione adottate per il contenimento delle emissioni. Allo scadere della validità delle convenzioni già in essere, qualora insistano su siti in cui la localizzazione è vietata, il proprietario dell'impianto dovrà provvedere alla sua rimozione ed al ripristino dello stato dei luoghi a propria cura e spese entro 60 giorni dall'avvenuta scadenza.

Titolo III.: TUTELA DELL'AMBIENTE

ART. 13 – SPECIE VEGETALI

1. Le essenze vegetali (di provenienza locale e certificata da vivai forestali autorizzati) di cui è consentito l'inserimento nel territorio del Montello sono così suddivise:
 - a) essenze arboree
 - Querce: Rovere (*Quercus petraea*) Farnia (*Quercus robur*) Roverella (*Quercus pubescens*)
 - Castagno: *Castanea sativa*
 - Tigli: *Tilia platyphyllos* *Tilia cordata*
 - Ontani: Ontano Nero (*Alnus glutinosa*) Ontano Bianco (*Alnus incana*)
 - Pioppi: *Populus nigra* *Populus nigra italica* *Populus euroamericana* (pioppo ibrido) *Populus tremula*
 - Faggio: *Fagus sylvatica*
 - Carpino: *Carpinus betulus*
 - Betulla: *Betula pendula*
 - Ciliegio: *Prunus avium*
 - Sorbi: *Sorbus domestica* *Sorbus torminalis*
 - Aceri: *Acer campestre* *Acer pseudoplatanus*
 - Olmo: *Ulmus campestris*
 - Frassini: Frassino (*Fraxinus excelsior*) Orniello (*Fraxinus ornus*)
 - Salici: *Salix alba* *Salix caprea*
 - Noce: *Juglans regia*
 - Platani: *Platanus occidentalis* *Platanus acerifolia* *Platanus hybrida*
 - Gelso: *Morus alba*
 - Olivo: *Olea europea*
 - Melo: *Malus sylvestris* (e i coltivati)
 - Pero: *Pyrus pyraister* (e i coltivati)
 - Ligustro: *Ligustrum vulgare*
 - b) essenze arbustive:
 - Corniolo (*Cornus mas*)
 - Sanguinello (*Cornus sanguinea*)
 - Biancospino (*Crataegus monoguna* e *Crataegus oxycantha*)
 - Nocciolo (*Corylus avellana*)
 - Frangola (*Frangula alnus*)
 - Fusaggine (*Euonymus europaeus*)
 - Spino nero (*Rhamnus cathartica*)
 - Crespino (*Berberis vulgaris*)
 - Sambuco (*Sambucus nigra*)
 - Lauro (*Prunus laurocerasus*)
2. Sono da escludere tutte le essenze esotiche e quelle non autoctone; in modo particolare le specie dei generi:
 - *Cupressus*
 - *Thuja*
 - *Chamaecypar;*conifere in genere quali:

- Pino silvestre (*Pinus sylvestris*)
 - Pino nero (*Pinus nigra*)
 - Cedro (*Cedrus sp. pl.*)
- ed inoltre
- Magnolia (*Magnolia grandiflora*).

Per le alberature stradali e di confine sono consigliate le seguenti specie:

- Bagolaro (*Celtis australis*)
- Albero di Giuda (*Cercis siliquastrum*)
- Tiglio (*Tilia sp. pl.*)
- Carpino Nero (*Ostrya carpinifolia*)
- Acero (*Acer campestre*)
- Orniello (*Fraxinus ornus*)
- Roverella (*Quercus pubescens*)
- Carpino bianco (*Carpinus betulus*)
- Nocciolo (*Corylus avellana*)
- Noce (*Juglans regia*)
- Sorbo (*Sorbus domestica*)

3. La messa a dimora delle specie arboree ed arbustive e le conseguenti sistemazioni vanno realizzate nel rispetto degli indirizzi contenuti nel "Manuale tecnico di ingegneria naturalistica".

ART. 14 - TUTELA AMBIENTALE E DEL PAESAGGIO AGRARIO

1. Tutti gli elementi tipici del paesaggio agrario devono essere salvaguardati e valorizzati. Nella tav. n. 2 "Valenze storiche-ambientali" di progetto della Variante PAM sono individuate con apposita grafia:
 - a) impianti di acupio: devono essere mantenuti nelle forme e condizioni originali mediante potature annuali; il loro uso originario per l'uccellazione viene consentito solo per finalità e scopi consentiti dalla Legge 11 febbraio 1992 n. 157, anche mediante appositi progetti di recupero e valorizzazione. Dagli impianti di acupio vige una fascia di rispetto inedificabile non inferiore a ml. 100 misurata dal bordo esterno. All'interno di tale fascia sono fatte salve le previsioni degli strumenti urbanistici generali vigenti alla data di adozione del Piano d'Area, ad eccezione delle zone agricole E1, ed E2, individuate dal Piano di Area, sulle quali sono consentiti esclusivamente gli interventi previsti dal precedente art. 9 (ZTO "E" tipologie e caratteristiche costruttive) delle presenti NTA;
 - b) siepi alberate, filari e sistemazioni tradizionali, termine arboreo appoderamento: ne è vietato il taglio anche parziale fatte salve le operazioni necessarie al mantenimento degli stessi;
 - c) grandi alberi, sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 4, comma 3, L.R. 20/2002. In particolare è vietato a chiunque abbattere, danneggiare o comunque modificare la struttura degli alberi censiti. Gli interventi di manutenzione e conservazione, nonché il loro eventuale abbattimento, sono autorizzati dal Comune, previa acquisizione di parere tecnico fitosanitario, e comunque dopo aver accertato l'impossibilità a adottare soluzioni alternative, fatte salve le esigenze di pubblica incolumità.

Per gli interventi di nuova costruzione e quelli di ampliamento e ristrutturazione riguardanti i muri di sostegno, si devono seguire le indicazioni tipologiche del Manuale Tecnico di Ingegneria Naturalistica" così come di seguito descritte:

- messa a dimora di talee di specie arbustive nelle difese spondali
- gradonata con talee
- gradonata con piantine
- gradonata mista con talee e piantine

- cordonata
 - viminata
 - fascinata
 - grata in legname con talee
 - palizzata in legname con talee
 - palificata in legname con talee
 - struttura di sostegno in legname e pietrame con talee
 - muro di sostegno in pietrame a secco
 - muro di sostegno in elementi prefabbricati in calcestruzzo o legname
 - muro di sostegno con armatura metallica
 - sistemazione con griglie reti o tessuti in materiale sintetico
 - sistemazione con reti o stuoie con materiale biodegradabile
 - copertura diffusa con astoni
2. Nelle aree boscate individuate ai sensi dell'art. 23 della LR 52/78, come perimetrata nella Tav. n. 2 "Valenze storiche-ambientali" di progetto della Variante PAM, è vietato l'accesso motorizzato, salvo che per necessità di servizio e dei residenti in zona, per l'attività agricola e forestale, per la conduzione degli impianti di pubblica utilità e delle attività produttive e commerciali già esistenti. Può comunque essere utilizzata dai mezzi motorizzati la viabilità con fondo stradale asfaltato e/o con fondo mac-adam. E' vietata la riconversione colturale delle aree boscate individuate ai sensi dell'art. 23 della LR 52/98 che preveda l'eliminazione e la sostituzione del bosco, qualora interessate anche da una delle seguenti categorie geologico - paesaggistiche,:
- paesaggio boscato su scarpata individuato nella Tav. n. 2 "Valenze storiche-ambientali";
 - doline, individuate nella Tav. 1 "Fragilità;
- nonché nei terreni con pendenza superiore al 40% e in tutti i casi in cui venga compromessa l'integrità del bosco. Sono comunque sempre possibili gli interventi di difesa idrogeologica e quelli di miglioramento del bosco.
- Nelle aree boscate individuate ai sensi dell'art. 23 della LR 52/78", la riconversione colturale di aree boscate in vigneto e/o frutteto, è possibile ai sensi del R.D. 3267/23, dell'art. 15 della L.R 52/78 e dell'art. 53 delle Prescrizioni di massima di Polizia Forestale, a condizione che gli interventi di rimboschimento compensativo o di miglioramento boschivo vengano effettuati all'interno dell'ambito collinare del Montello, nei limiti di cui al presente articolo, favorendo la ricostituzione del bosco originario. Su tali aree è comunque vietata la riconversione colturale di aree boscate in seminativo.
- Nelle zone a Castagneto è vietata:
- a) ogni attività di trasformazione edilizia e urbanistica o intervento che possa provocare distruzione, danneggiamento, compromissione o modificazione della consistenza e dello stato dei luoghi, ad eccezione dei soli interventi finalizzati alla migliore gestione dell'ambiente ed alla attività di studio e ricerca scientifica e all'esercizio delle tradizionali attività e utilizzazioni compatibili;
 - b) interventi di bonifica;
 - c) movimenti di terra e scavi (sono consentite le operazioni di manutenzione dei canali esistenti per fini idraulici e le operazioni di manutenzione delle infrastrutture a rete);
 - d) la raccolta, l'asportazione ed il danneggiamento della flora spontanea, ai sensi della Legge Regionale 15 novembre 1974, n° 53;
 - e) l'introduzione di specie animali e vegetali suscettibili di provocare alterazioni all'ecosistema o comunque alloctone;
 - f) la raccolta dei funghi fatto salvo quanto previsto dalla L.R. 66/94
 - g) qualsiasi alterazione dei punti d'acqua, quali fosse, lame e sorgenti, funzionali alle esigenze di abbeverata e riproduzione (Anfibi) della fauna selvatica.
3. Nelle aree dell'agroecosistema collinare, individuate nella Tav. n. 4 "Valenze ecologico faunistiche" di progetto, è salvaguardato l'assetto paesistico e colturale. Valgono le indicazioni seguenti:
- a) è fatto divieto di abbattere eventuali soggetti arborei isolati appartenenti a specie latifoglie nobili proprie dell'area (es. querce);
 - b) i vigneti (nuovi impianti e recupero di quelli in atto) dovranno risultare conformi ai canoni paesaggistico-ambientali esistenti.

4. Nelle aree di particolare pregio paesaggistico, individuate nella Tav. 2 "Valenze storico-ambientali" e nell'Allegato 10, di progetto valgono le seguenti norme:
 - a) è vietata la conversione del bosco in altra qualità di coltura;
 - b) sono vietati interventi finalizzati a variazioni colturali che comportino movimentazione del terreno in grado di modificare l'assetto geomorfologico locale;
 - c) sono vietati gli impianti di arboricoltura con specie non autoctone.

5. Nelle fasce ad ecotono, come perimetrare nella Tav. n. 4 "Valenze ecologico-faunistiche di progetto della Variante PAM, è vietata:
 - a) ogni attività di trasformazione edilizia e urbanistica o intervento che possa provocare distruzione, danneggiamento, compromissione o modificazione della consistenza e dello stato dei luoghi, ad eccezione dei soli interventi finalizzati alla migliore gestione dell'ambiente ed alla attività di studio e ricerca scientifica e all'esercizio delle tradizionali attività e utilizzazioni compatibili;
 - b) interventi di bonifica;
 - c) movimenti di terra e scavi ad eccezione delle operazioni di manutenzione delle infrastrutture a rete;
 - d) la raccolta, l'asportazione ed il danneggiamento della flora spontanea, ai sensi della Legge Regionale 15 novembre 1974, n° 53;
 - e) l'introduzione di specie animali e vegetali suscettibili di provocare alterazioni all'ecosistema o comunque alloctone, che non siano insediate in forma permanente.

Nelle fasce ad ecotono è prescritto il raddoppio del turno di ceduzione delle superfici boscate indicato dalle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, al fine di aumentare la biomassa legnosa. L'utilizzazione alla scadenza del turno può avvenire utilizzando non più del 50% della massa legnosa in piedi. Resta sempre vietato il taglio a raso del bosco.

La porzione erbacea della fascia ad ecotono deve essere mantenuta preferibilmente a prato stabile.

ART. 15 – VALENZE FAUNISTICHE

1. Nella Tav. 4 "Valenze Ecologico-Faunistiche" sono individuate con apposita grafia le valenze faunistiche.
2. Sui Percorsi obbligati della fauna sono vietate tutte le attività che possono compromettere e/o modificare sensibilmente le caratteristiche dei vari percorsi o punti di attraversamento. In particolare sono vietati nuovi insediamenti, edificazioni, recinzioni e ogni altro ostacolo che possa impedire il passaggio della fauna.
3. Nelle fasce a ecotono nonché nelle aree di sosta e di osservazione predisposte e adeguatamente segnalate, è consentito l'accesso al pubblico anche con l'uso di biciclette o cavalcature esclusivamente lungo le strade pubbliche, o gravate di servitù di pubblico passaggio o aperte al pubblico a seguito di avvenuta Convenzione oppure sulla base delle indicazioni del Piano Provinciale per la Viabilità Silvo - Pastorale di cui alla Legge Regionale 31 marzo 1992, n° 14 e successive modificazioni.
4. Nelle aree circostanti a punti d'acqua, quali fosse, lame e sorgenti, funzionali alle esigenze di abbeverata e riproduzione (Anfibi) della fauna selvatica è vietata qualsiasi azione volta al danneggiamento o alterazione dello stato di fatto, quali interrimento, prosciugamento, inquinamento.
5. In corrispondenza dei Punti di Biopermeabilità faunistica, individuati nella Tav. n. 4 "Valenze ecologico faunistiche" di progetto, deve essere garantita la possibilità di transito alla fauna terrestre. E' pertanto vietato apporre recinzioni e/o manufatti atti ad impedire il passaggio della fauna stessa.

ART. 16 – CORSI D'ACQUA

1. Gli interventi necessari alla regimazione delle acque ed alla sistemazione della sponde devono essere realizzati utilizzando prevalentemente, dove possibile, metodologie proprie dell'ingegneria naturalistica, assicurando la rinaturalizzazione delle sponde e dei versanti, come riportate nel Manuale Tecnico di Ingegneria Naturalistica e nella Circolare Regionale 10.10.1994, n. 32.
2. La captazione delle acque deve essere effettuata evitando alterazioni dell'equilibrio ecologico del sistema idraulico.

Titolo IV.: DISPOSIZIONI PARTICOLARI

ART. 17 – ATTIVITA' EDILIZIA

1. Gli interventi di nuova edificazione, di ampliamento, di ristrutturazione totale o di sostituzione edilizia possono essere realizzati previa indagine geotecnica che valuti:
 - le caratteristiche geotecniche del terreno e la situazione sismica locale;
 - la collocazione dell'opera rispetto agli aspetti carsici dell'area adiacente per congrua ampiezza, in particolare alle doline e doline complesse (riportate o meno in cartografia di Piano). Tali aspetti dovranno essere rappresentati nella cartografia che accompagna la relazione geologica;
 - il tipo di scarico più adatto alla situazione locale;
 - le modalità di eventuali movimenti di terra.
2. Tutti gli elementi che concorrono a formare il fronte degli edifici (paramenti murari, infissi, sistemi di oscuramento, vetrine, insegne, volumi tecnici, etc.) sia di nuova costruzione che interessati da interventi di ampliamento, di ristrutturazione totale o di sostituzione edilizia devono essere realizzati o tinteggiati in conformità all'allegato 9 "Piano del colore" delle presenti NTA.
3. Relativamente agli scavi ed ai riporti di terreno si richiama il rispetto della vigente normativa ambientale in materia di terre di scavo (cfr. in particolare il DGRV n. 80, del 21.01.2005 "Nuovi indirizzi e linee guida per la gestione dei materiali derivanti da operazioni escavazione").
4. Per quanto attiene a gestione degli scarichi, gli eventuali impianti di fitodepurazione o subirrigazione dovranno essere collocati a congrua distanza dai caratteri carsici che possono costituire vie di penetrazione preferenziale di contaminanti verso il sistema idrogeologico sotterraneo. Dal punto di vista normativo si rimanda a: Del. C.M. 04.02.1977, Decr. Legislativo 11.05.1999, n. 152, Decr. Legislativo 18.08.2000, n. 258.
5. Gli interventi di nuova edificazione, di ampliamento, di ristrutturazione totale o di sostituzione edilizia dovranno essere definiti in considerazione degli aspetti relativi a:
 - morfologia del terreno,
 - copertura del suolo,
 - sistema insediativo,
 - caratteristiche percettive del contesto ed in riferimento alla mineralizzazione (processi irreversibili di trasformazione del suolo),
 - equipaggiamento vegetale,
 - permanenza storica,
 - articolazione spaziale e funzionale,
 - risorse identitarie,e dovranno garantire:
 - la contestualizzazione del manufatto,
 - l'inserimento del verde,
 - la realizzazione dei corridoi ecologici,
 - il completamento e l'adeguamento delle infrastrutture viarie,
 - la definizione di fasce di mitigazione,
 - la prevenzione dei problemi di natura idrogeologica ed idraulica.

Lo studio organizzativo dell'area di pertinenza dovrà evitare l'invasività delle opere ed il rispetto del contesto.

ART. 18 – CAVE E MOVIMENTI TERRA

1. All'interno dell'ambito collinare del Montello è vietata l'apertura di nuove cave. Le zone agricole all'interno dell'ambito collinare del Montello, indicate nella Tav. n. 3 "Sistema insediativo e del turismo" di progetto della Variante PAM, rivestendo un elevato valore paesaggistico per la percezione visiva e ambientale dei luoghi, sono escluse dal calcolo delle aree di potenziale escavazione di cui all'art. 13 della LR 44/1982.
2. Sono vietati nelle aree E1 ed E2 i movimenti di terreno finalizzati alla realizzazione di sistemazioni agrarie. Sono invece possibili gli interventi finalizzati a: manutenzione, ripristino, regimazione delle acque, miglioramento della stabilità e dell'equilibrio idrogeologico dei terreni.
3. Nelle pertinenze degli edifici residenziali individuate nella Tav. n. 3 "Sistema insediativo e del turismo" di progetto della Variante PAM e nello specifico Allegato sono ammessi limitati movimenti di terreno finalizzati a contenute modifiche morfologiche locali. Sono sempre possibili gli interventi finalizzati a: manutenzione, ripristino, regimazione delle acque, miglioramento della stabilità e dell'equilibrio idrogeologico dei terreni.
4. I movimenti di terra, ad eccezione di quelli relativi alle ordinarie pratiche agricole, dovranno essere autorizzati, dal Servizio Forestale Regionale, ai sensi della L.R. 52/78 e prescrizioni di massima di polizia forestale, anche se legati a sistemazioni agrarie. Sono autorizzati dal Comune i movimenti di terreno per la realizzazione di iniziative edilizie ai sensi della L.R. 25/87 e secondo quanto previsto dalle "prescrizioni di massima e di polizia forestale". La relativa domanda dovrà essere accompagnata dal progetto e dalla relazione geologica geotecnica con riferimento alle analisi di cui al Decreto Ministeriale 11 marzo 1988 " Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione". L'autorizzazione dovrà tenere in particolare cura ed attenzione la salvaguardia del sistema idrogeologico profondo, della morfologia carsica e della stabilità dei versanti.

Titolo V.: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 19 – PERMESSO DI COSTRUIRE O AUTORIZZAZIONI IN ATTO

1. Per le pratiche in corso che abbiano ottenuto determinazione dirigenziale favorevole prima della data di adozione della presente Variante PAM, purché perfezionate entro 120 giorni dalla notifica del parere favorevole, e comunque entro i termini previsti dal Regolamento Edilizio, vengono confermate le norme vigenti all'atto della determinazione favorevole.
2. Per tutti i permessi a costruire o le concessioni rilasciati, purché l'inizio lavori avvenga entro i termini di legge, si intendono confermate le norme vigenti all'atto del rilascio, alle quali si potrà fare riferimento anche in caso di variante.
3. Nel caso di decadenza del permesso a costruire per mancata osservanza dei termini di inizio dei lavori, il nuovo permesso a costruire dovrà obbligatoriamente essere conforme alle presenti norme; nel caso di decadenza per mancata osservanza dei termini di fine lavori il nuovo permesso a costruire per ultimazione potrà fare riferimento alle norme vigenti all'atto del rilascio del permesso a costruire o della concessione originari esclusivamente per i volumi già realizzati anche se non ultimati.

ART. 20 – ENTRATA IN VIGORE

1. La presente Variante PAM annulla e sostituisce per il territorio di sua pertinenza il PRG adottato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 65 e 65 bis del 25 luglio 1989 e approvato dalla G.R.V. con Delibera n. 4471 del 27 luglio 1990.
2. Le norme del vigente P.R.G. che risultino in contrasto con la presente Variante PAM sono abrogate.
3. Per, l'ambito della presente Variante PAM in caso di contrasto con le norme del PRG prevalgono le presenti N.T.A..
4. Dalla data di adozione della presente Variante PAM e fino alla sua entrata in vigore, si applicano le normali misure di salvaguardia.
5. La presente Variante PAM. entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento di approvazione definitiva.

INDICE GENERALE

TITOLO I.: DISPOSIZIONI GENERALI	1
ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA VARIANTE AL P.R.G.	1
ART. 2 – ELABORATI DELLA VARIANTE AL P.R.G.	1
ART. 3 – RAPPORTI CON IL VIGENTE P.R.G.	1
TITOLO II.: DESTINAZIONI D'USO	2
ART. 4 – ZONE PER SERVIZI ED ATTREZZATURE	2
ART. 5 - ATTIVITÀ PRODUTTIVE IN ZONA IMPROPRIA	5
ART. 6 - ATTIVITÀ RICETTIVE E TURISTICHE	5
ART. 7 – AREE DI RIQUALIFICAZIONE PASESAGGISTICA.....	7
ART. 8 - Z.T.O. "E" DESTINATE ALL'ATTIVITÀ AGRICOLA: DISCIPLINA GENERALE	11
ART. 9 - Z.T.O. "E" TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE	12
ART. 10 - SOTTOZONE AGRICOLE E1, E2	15
ART. 11 – INFRASTRUTTURE DELLA MOBILITA' E PERCORSI TEMATICI.....	16
ART. 12 – VINCOLI E FASCE DI RISPETTO	17
TITOLO III.: TUTELA DELL'AMBIENTE	20
ART. 13 – SPECIE VEGETALI	20
ART. 14 - TUTELA AMBIENTALE E DEL PAESAGGIO AGRARIO.....	21
ART. 15 – VALENZE FAUNISTICHE	23
ART. 16 – CORSI D'ACQUA.....	23
TITOLO IV.: DISPOSIZIONI PARTICOLARI	25
ART. 17 – ATTIVITA' EDILIZIA	25
ART. 18 – CAVE E MOVIMENTI TERRA	26
TITOLO V.: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	27
ART. 19 – PERMESSO DI COSTRUIRE O AUTORIZZAZIONI IN ATTO.....	27
ART. 20 – ENTRATA IN VIGORE	27